Adempimenti dichiarativi 2018 e novità Iva della Legge di Stabilità

A cura del Dott. Massimo Sirri

Bologna, 22 marzo 2018

STUDIO

SIRRI – GAVELLI – ZAVATTA

& ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Argomenti

- Dichiarazione Iva
- Compensazione crediti Iva (le novità del D.L. n. 50/2017)
- > Split payment: adempimenti ed effetti per gli operatori destinatari della disciplina e per i loro fornitori
- Detrazione Iva
- Le sanzioni per le violazioni al reverse charge interno e non (i chiarimenti ufficiali)
- Altre novità del D.L. n. 50/2017, del D.L. n. 148/2017 e della legge di bilancio
 2018

Termini e modalità di presentazione I termini per la presentazione del Mod. Iva 2018 (o del modello Iva/Base 2018) vanno dal 1° febbraio 2018 al 30 aprile 2018. **Dichiarazione** Si rammenta che la dichiarazione presentata entro il termine di 90 giorni (29 luglio 2018) è tardiva, ma è valida ad ogni effetto. La dichiarazione presentata oltre il termine di 90 giorni **Dichiarazione** (dal 30 luglio 2018 in poi) si considera omessa, ma la sua presentazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (30 aprile 2019), consente la riduzione delle sanzioni. Quanto alle modalità di presentazione, si rammenta che la dichiarazione si presenta esclusivamente in via telematica e in forma autonoma

Termini di versamento del saldo

Tenuto conto della regola generale secondo cui quando un termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo, si rammenta che:

- il saldo Iva 2017 va versato entro il 16 marzo 2018 ovvero, in alternativa, con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, nei termini previsti per il saldo delle imposte sui redditi;
- tali termini valgono anche per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, come confermato dalla risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017;
- sempre in base alle indicazioni della risoluzione n. 73/E del 2017, in caso di compensazione parziale con altri crediti, la maggiorazione si applica solo sulla parte di debito versato;
- l'eventuale differimento dei termini per il saldo delle imposte sui redditi esplica effetti anche per il versamento del saldo Iva (così, ancora, la risoluzione n. 73/E del 2017)

Versamento del saldo Iva (rateazione)

È ammessa la rateazione del saldo Iva a decorrere dal 16 marzo 2018 oppure, con la maggiorazione, dal 30 giugno 2018 o dal successivo 30 luglio 2018

> Le rate sono di **uguale importo** e l'ultima rata va versata entro il 16 novembre 2018

> Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi fissi** dello **0,33% mensile**.

	Soggetti esonerati
	I soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti o che hanno effettuato solo operazioni esenti avvalendosi della dispensa dagli adempimenti ex art. 36 bis del D.P.R. n.633/1972
Si rammenta che	I contribuenti in regime forfetario (legge n. 190/2014) e i contribuenti in regime di vantaggio (D.L. n. 98/2011)
sono esonerati	Gli agricoltori in regime di esonero Iva
dalla presentazione	Le imprese di intrattenimento in regime speciale ex art. 74 del decreto Iva
della dichiarazione	Gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l'unica azienda
annuale Iva	I rappresentanti fiscali «leggeri» di soggetti non residenti
	Le associazioni sportive dilettantistiche (e i soggetti equiparati) in regime speciale ai sensi della legge n. 398/1991
	Le imprese extracomunitarie in regime speciale «Moss» ex art. 74 quinquies del D.P.R. n. 633/1972

	Quadro VE	رسار
Sezione 1 Righi da VE1 a VE11	Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	enti dich
Sezione 2 Righi da VE20 a VE23	Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	iarativi)
Sezione 3 Righi da VE24 a VE 26	Totale imponibile ed imposta	118 o nc
Sezione 4 Righi da VE30 a VE40	Altre operazioni	wita hia
Sezione 5 Rigo VE50	Volume d'affari	מחחם

Nella **Sezione 4, il rigo VE38** comprende le operazioni effettuate in regime di split payment nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e delle società di cui al comma 1-bis, dell'art. 17-ter, del D.P.R. n. 633/1972 («Split payment 2017»)

Quadro VH

Variazioni delle comunicazioni periodiche

QUADRO VH			CREDITI	DEBITI Subfornitori	Liquidazione anticipata
/ARIAZIONI	VH1	Gennaio	,00 2	,00 3	
DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)	VH2	Febbraio	,00	,00	
EKIODICITE ()	VH3	Marzo	,00	,00	
	VH4	I TRIMESTRE	,00	,00	4
	VH5	Aprile	,00	,00	
	VH6	Maggio	,00	,00	
	VH7	Giugno	,00	,00	
	VH8	II TRIMESTRE	,00	,00	
	VH9	Luglio	,00	,00	
	VH10	Agosto	,00	,00	
	VH11	Settembre	,00	,00	
		III TRIMESTRE	,00	,00	
	VH13	Ottobre	,00	,00	
	VH14	Novembre	,00	,00	
	VH15	Dicembre	,00	,00	
	VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00	
					Metodo
	VH17	Acconto dovuto		,00	

Riporto nel quadro VL - liquidazione

VL30 Ammontare IVA periodica				1		
					,	,00
	IVA periodica dovuta		IVA periodica versata			
2	,00,	3	,00,			

Quadro VH

Il quadro VH va compilato **esclusivamente** qualora si intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati** delle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche IVA** (come anticipato dalla risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

In questa ipotesi, sono indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli che non formano oggetto di invio, integrazione o correzione.

Nel caso in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comportino la compilazione senza dati del quadro (perchè il risultato delle liquidazioni è pari a zero, per esempio) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati".

Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, lo stesso non va compilato.

Quadro VH

Inoltre si segnala:

- l'introduzione dei righi VH4, VH8, VH12 e VH16 per la separata indicazione delle risultanze delle liquidazioni periodiche trimestrali;
- l'introduzione della **colonna 3** "Subfornitori";
- l'introduzione, a margine dei nuovi righi VH4, VH8, VH12 e VH16, della colonna 4 "Liquidazione anticipata" per i contribuenti con liquidazioni miste (mensili e trimestrali) che decidono di compensare le risultanze delle liquidazioni trimestrali con quelle dell'ultimo mese del trimestre;
- la soppressione della colonna 3 "Ravvedimento".

Quadro VM

Il quadro VM, di nuova introduzione, sostituisce la sezione II del quadro VH e riepiloga i versamenti effettuati nel corso del 2017, con il modello F24 per l'immatricolazione di auto UE, comprensivi dei versamenti per auto immatricolate nel 2017, ma oggetto di cessione in anni successivi

QUADRO VM	VM1 Gennaio	,00 VM7 Luglio	,00
VERSAMENTI	VM2 Febbraio	,00 VM8 Agosto	,00
IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM3 Marzo / I trimestre	,00 VM9 Settembre / III trimestre	,00
	VM4 Aprile	,00 VM10 Ottobre	,00
	VM5 Maggio	,00 VM11 Novembre	,00
	VM6 Giugno / Il trimestre	,00 VM12 Dicembre / IV trimestre	,00

Riporto nel quadro VL - liquidazione

VL29 Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00,
YEZY Versamenti dolo ob reidilvi d cessioni enellodie nell dillo	,00

Si riportano i versamenti effettuati nel 2017 per cessioni effettuate nello stesso anno, nonché quelli eseguiti in anni precedenti, ma relativi a cessioni avvenute nel 2017

Quadro VL

La principale novità è rappresentata dal fatto che si dovranno scomputare, in sede di liquidazione annuale, non i versamenti periodici eseguiti, bensì quelli dovuti.

Rigo **VL30**

Nel rigo VL30, campo 1, si indica il maggiore importo tra i versamenti periodici eseguiti (riportati nel campo 3) e quelli dovuti (riportati nel campo 2).

L'imposta dovuta e non versata dal contribuente, come risultante dalla comunicazione periodica delle liquidazioni, è recuperata dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, mediante iscrizione a ruolo, preceduta dalla comunicazione di irregolarità.

	Quadro VJ	
Rigo VJ2	Nel rigo VJ2, dedicato all'estrazione di beni dai depositi Iva, vanno indicate soltanto le estrazioni dei beni per le quali l'IVA è stata assolta con il meccanismo del reverse charge, restando invece escluse le operazioni per le quali l'IVA è assolta dal gestore del deposito in nome e per conto del soggetto che procede all'estrazione.	
Rigo VJ12	È stato soppresso il rigo VJ12 , precedentemente destinato agli acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti e occasionali non muniti di partita Iva, la cui disciplina è stata modificata dall'art. 29, comma 1 della legge n. 122/2016 del 7 luglio 2016.	,
	Conseguentemente i righi successivi sono stati rinumerati.	2
Rigo VJ18	Inoltre, il rigo VJ18 è stato rinominato "Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17- <i>ter</i> " per l'esposizione degli acquisti effettuati, oltre che dalle Pubbliche amministrazioni , anche dalle società elencate nel comma 1- <i>bis</i> dell'art. 17- <i>ter</i> ("Split payment 2017")	

	Quadro VO
Rigo VO20	Nel rigo VO20, la casella 1 va barrata dai soggetti che hanno esercitato, per il 2017, l'opzione per il regime di contabilità ordinaria, vincolante per almeno un triennio e tacitamente rinnovabile per ciascun anno successivo fino a revoca (circolare n. 11/E del 13 aprile 2017)
	L'opzione, espressa mediante comportamento concludente, si comunica a posteriori

	Quadro VO
	È stato introdotto il rigo VO26 per la comunicazione <u>da parte delle imprese</u> <u>minori</u> dell'opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall'art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973.
Rigo VO26	La casella "1" del rigo VO26 è barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della possibilità di tenere i registri IVA senza operare le annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni che non sono soggette a registrazione ai fini Iva. In tale ipotesi, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
Rigo VO34	Nel rigo VO34 è stata eliminata la casella 3.

Compensazioni crediti Iva

(le novità del D.L. n. 50/2017)

La Manovra correttiva riduce, con decorrenza dal 24 aprile 2017, da 15.000 a 5.000 euro il limite dei crediti (sia per IVA che per imposte dirette, IRAP e ritenute) al di sopra del quale, per l'utilizzo degli stessi in compensazione orizzontale nel Mod. F24, è obbligatoria l'apposizione sulla dichiarazione (ovvero, dal secondo trimestre 2017, sull'istanza infrannuale IVA) del visto di conformità (o, in alternativa, la firma del soggetto incaricato della revisione legale) da parte dei soggetti abilitati

Resta fermo che il visto è preventivo con riferimento all'IVA mentre non deve essere preventivo rispetto all'utilizzo del credito relativo alle imposte dirette

L'obbligo di apposizione del visto di conformità

per importi superiori a 5.000 euro annui, di conseguenza, grava sui contribuenti che intendono utilizzare in compensazione sia il credito annuale che quello infrannuale (da Modello IVA TR).

Per le "start-up innovative" permane la soglia dei 50.000 euro.

La risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017 ha fornito importanti precisazioni sulle compensazioni dei crediti Iva da modello TR (oltre che sull'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti, iscritti agli Albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dei consulenti del lavoro, dipendenti di società di servizi)

LIMITE DEI 5.000 EURO

L'obbligo del visto sussiste anche quando alla richiesta non segue alcun utilizzo in compensazione del credito Iva

È possibile presentare un modello Iva TR «integrativo» con il visto di conformità barrando la casella «modifica istanza precedente», qualora il precedente modello ne fosse privo, se si decide di compensare l'intero credito Iva indicato per un ammontare superiore a 5.000,00 euro

Nel calcolo del limite dei 5.000,00 euro annui, si deve tenere conto dei crediti infrannuali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti. L'importo indicato nel modello Iva TR relativo al 1° trimestre 2017, quindi, rileva ai fini del calcolo della soglia anche se non effettivamente utilizzato in compensazione

Nei casi di utilizzo dei crediti in compensazione in violazione degli adempimenti relativi al visto di conformità o della sottoscrizione da parte dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione di crediti che emergono da dichiarazioni o istanze con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, l'Amministrazione procede al recupero dei crediti e dei relativi interessi, nonché all'irrogazione delle sanzioni



È inoltre vietato utilizzare la compensazione per il pagamento di somme dovute o iscritte a ruolo in base all'atto di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati

Inoltre, è confermato l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i soggetti IVA che intendono effettuare la compensazione orizzontale per:

il credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno (viene eliminato il precedente limite di esenzione sino a 5.000 euro annui)

i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi



Il Mod. F24 verrà scartato, qualora il credito d'imposta utilizzabile in compensazione sia superiore al limite massimo fissato dalla norma

Per un'analisi dei codici tributo interessati cfr. Risoluzione 09/06/2017 n. 68/E

In presenza di visto di conformità, l'utilizzo in compensazione del credito IVA annuale/trimestrale può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione/istanza (in precedenza giorno 16 del mese successivo)

La Risoluzione 04/05/2017 n. 57/E ha chiarito che le nuove disposizioni si applicano in relazione ai "comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore" (24 aprile 2017), permanendo i vecchi vincoli con riguardo alle dichiarazioni presentate entro il 23 aprile 2017

Il «blocco» delle compensazioni

Art. 1, comma 990	La legge di bilancio 2018 interviene sulla disciplina delle compensazioni attribuendo all'Agenzia delle entrate il potere di sospendere l'esecuzione delle deleghe di pagamento (F24) per un periodo di 30 giorni, al fine di verificare la sussistenza di elementi di rischio. Eseguiti i controlli con esito positivo o decorsi 30 giorni dalla presentazione della delega, i versamenti si considerano eseguiti alla data di presentazione.
	Diversamente, il versamento non si considera effettuato.
Esempio:	Crediti risalenti nel tempo
Attenzione:	Occorre un Provvedimento attuativo

adempimenti ed effetti per gli operatori destinatari della disciplina e per i loro fornitori -

A partire dal 1° luglio 2017

(conta la data emissione della fattura,
ma anche il fatto che l'imposta sia divenuta esigibile da tale data),
temporaneamente, sino al 30 giugno 2020,
viene ampliato il novero dei soggetti nei confronti del quali occorre applicare
il meccanismo di scissione dei pagamenti IVA
(split payment, art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72), ricomprendendo, oltre alle P.A.
(infine individuate in quelle destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica)
ulteriori soggetti, complessivamente individuati, per semplicità,
come «società controllate»

Un'altra importante novità riguarda l'eliminazione della norma secondo la quale lo split payment non si applica nel caso in cui le prestazioni di servizi rese siano assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito



Di conseguenza, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° luglio 2017 (e con Iva esigibile da tale data), anche i professionisti, gli agenti e rappresentanti di commercio, ecc., sono tenuti ad applicare il meccanismo dello split payment

Split payment 2017

In base ai principi generali, lo split payment non trova applicazione per le operazioni per le quali l'imposta non si applica o non è dovuta



- ✓ le operazioni in reverse charge interno/esterno (ivi compresi gli acquisti intracomunitari);
- ✓ le operazioni non imponibili, esenti o non soggette a imposta (fuori campo);
- ✓ le operazioni in regime speciale (editoria, margine, ADV, regime agricolo, ASD);
- ✓ le operazioni certificate mediante rilascio di scontrino/ricevuta.

Sono inoltre escluse le operazioni per le quali non è eseguito il pagamento al fornitore (es.: servizi di riscossione entrate; circolare n. 15/E del 13 aprile 2015. Ma anche quelle per cui il corrispettivo è nelle mani del fornitore in forza di provvedimento giudiziale; circolare n. 27/E del 7 novembre 2017)

Per la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016, è esclusa dal meccanismo la rivalsa dell'Iva accertata (art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972)

Sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni che intercorrono fra soggetti destinatari della disciplina, quando l'assenza del pagamento nei confronti del fornitore consegue all'utilizzo della compensazione

In caso di operazioni permutative, indipendentemente dal fatto che entrambi i soggetti coinvolti siano destinatari del regime, lo split payment non si applica, salvo che per gli eventuali conguagli

La circolare n. 27/E del 2017 ha altresì escluso dallo split payment gli acquisti eseguiti da soggetti che utilizzano il plafond degli esportatori abituali. I fornitori emettono, in tal caso, fatture non imponibili Iva

Per facilitare l'identificazione dei soggetti assoggettati al meccanismo dello split payment a decorrere dal 1° luglio 2017, cedenti e prestatori, possono richiedere ai loro cessionari o committenti il rilascio (obbligatorio) di un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le disposizioni dettate dall'art. 17-ter del Decreto Iva. La valenza di tale attestazione è limitata al periodo che va fino alla pubblicazione degli elenchi definitivi dei destinatari dello split payment (una attestazione che contrasti con le risultanze di detti elenchi è priva di effetti giuridici)

In data 28/06/2017 il Ministero delle Finanze ha pubblicato 5 elenchi in cui sono individuati i soggetti destinatari degli obblighi di cui all'art. 1 del D.L. n. 50/2017. Erano previste segnalazioni al Dipartimento delle Finanze per mancate o errate inclusioni da eseguire entro il 06/07/2017, con conseguente rettifica degli elenchi pubblicati.

Le rettifiche, con eliminazione dell'elenco delle PA, sono proseguite anche successivamente.

Si precisa che sono esclusi dall'applicazione delle norme sullo split payment gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico

Con il D.M. 13 luglio 2017, recante ulteriori modifiche al D.M. 23 gennaio 2015 (a sua volta modificato dal D.M. 27 giugno 2017), gli elenchi dei destinatari dello split payment si sono ridotti a 4, con la precisazione (fornita dalla circolare n. 27/E del 7 novembre 2017) secondo cui l'inclusione nei predetti elenchi ha efficacia costitutiva

Per le P.A., ora

(ossia per le fatture per le quali l'esigibilità opera a partire dal 25 luglio 2017), si fa riferimento alle amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica, quindi ai soggetti di cui all'elenco P.A. contenuti nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it), esclusi i "Gestori di pubblici servizi"

(a meno che non si tratti di società controllate da P.A.) e comprese le aziende speciali se incluse nell'indice I.P.A.

La circolare n. 27/E ha precisato che l'accreditamento nell'I.P.A.
è obbligatoriamente a carico dei soggetti interessati.

In mancanza di richiesta di accreditamento e di comunicazione ai fornitori

dell'applicabilità del regime, la P.A. è soggetta a specifiche sanzioni

14 elenchi definitivi per lo split payment 2017

sono relativi alle:

- società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Ministeri e società controllate da queste ultime;
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da Ministeri e società controllate da queste ultime;
- società controllate di diritto da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e società controllate da queste ultime;
- elenco società quotate inserite nell'indice FTSE MIB.

Con l'intento di mitigare il danno finanziario derivante dal mancato incasso dell'IVA connesso all'applicazione del meccanismo dello split payment, per i soggetti interessati da tali disposizioni, i rimborsi in conto fiscale avverranno in via prioritaria (nel rispetto del presupposto dell'aliquota media), nei limiti dell'Iva applicata in forza del meccanismo.

Per tali soggetti, a partire dal 1 gennaio 2018, i rimborsi saranno pagati direttamente dalla struttura di gestione, sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (sulla contabilità speciale n. 1778), eliminando così i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si demanda l'attuazione di tali disposizioni a un decreto del MEF da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 50/2017 (Legge 21 giugno 2017, n. 96 in G.U. n. 144 del 23 giugno 2017, in vigore dal 24 giugno). La riduzione dei tempi del rimborso è stimabile in 20/25 gg.

Pubblicato il 22 dicembre 2017

Il meccanismo di funzionamento dello split payment è disciplinato dal D.M. 27 giugno 2017 (pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2017), il quale modifica il precedente **D.M. 23 gennaio 2015** emanato in occasione dell'introduzione del regime per le operazioni nei confronti della P.A.. Ulteriori modifiche sono state apportate dal **D.M. 13 luglio 2017**.

Per le operazioni che ricadono nello split payment, i fornitori (anche se sono a loro volta destinatari – come clienti – del meccanismo e anche se si tratta di soggetti non residenti, purchè siano debitori dell'imposta in Italia) emettono fattura riportando la dicitura "scissione dei pagamenti" e l'eventuale riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (la mancata annotazione è punita con la sanzione da 1.000 a 8.000 euro, ex art. 9, D.Lgs. n. 471/1997)

Indicano l'imposta in fattura, ma non ne effettuano il versamento





L'IVA è versata dalle P.A. e dalle società controllate (cui è stato esteso il regime) cessionarie/committenti "con effetto dalla data in cui l'imposta diviene esigibile"

L'imposta diviene esigibile al momento del pagamento o, in alternativa e facoltativamente, al momento di ricezione della fattura o a quello della sua registrazione (la scelta di anticipare l'esigibilità rispetto al pagamento, è attuabile per singola fattura, restando fermo che, se prima della registrazione è eseguito il pagamento, assumerà rilevanza la data del pagamento)



che NON agiscono nell'esercizio di attività commerciali

Versamento dell'IVA secondo le regole dell'art. 4 del D.M. 23 gennaio 2015 (cumulativo, giornaliero, per singola fattura, in base all'esigibilità)

che agiscono nell'esercizio di attività commerciali + Società controllate (nuove destinatarie dello split payment)

Versamento dell'IVA con F24 entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile

con apposito codice tributo e senza compensazione orizzontale

Ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015
(come modificato dal D.M. del 27 giugno 2017),
le P.A. esercenti attività commerciali e società controllate
possono annotare, in alternativa,
le fatture ricevute in split payment nei registi IVA vendite
entro il 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile
con riferimento al mese precedente.

E' dunque possibile la compensazione con la detrazione dell'imposta (se spettante).

SOCIETÀ CONTROLLATE E QUOTATE

IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE (fatture emesse dall'1/07 al 31/12/2017)

SUCCESSIVAMENTE (fatture emesse dall'1/01/2018)

Le società controllate e quotate sono quelle risultanti nell'elenco pubblicato sul sito del dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia (aggiornamenti del 14 luglio, 26 luglio, 4 agosto, 14 settembre 2017 e 31 ottobre: gli elenchi pubblicati al 31 ottobre sono quelli definitivi per il 2017, ancorchè si segnali un'ulteriore modifica in data 19 dicembre)

Le società controllate e quotate sono quelle che risulteranno alla data del 30/09 nell'apposito elenco che il dipartimento delle Finanze pubblicherà entro il 20 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo. L'elenco dei destinatari dello split payment per il 2018 è quello pubblicato il 19 dicembre 2017

MODIFICHE IN CORSO D'ANNO

Se una società diviene soggetta allo split payment (perché diviene controllata o inclusa nel FTSE MIB)

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

O SETTEMBRE DOPO IL 30 SETTEMBRE

Il regime opera per le fatture emesse dal 1° gennaio dell'anno successivo

Il regime opera per le fatture emesse dal 1° gennaio del secondo anno successivo

MODIFICHE IN CORSO D'ANNO

Se una società non presenta più i requisiti per l'applicazione dello split payment (perché cessa il controllo o è esclusa dal FTSE MIB)

ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Il regime cessa per le fatture emesse dal 1° gennaio dell'anno successivo

DOPO IL 30 SETTEMBRE



Il regime cessa per le fatture emesse dal 1° gennaio del secondo anno successivo

Periodo transitorio

Le P.A. assoggettate all'obbligo dello split payment per effetto del D.L. n. 50/2017, fino al 31 ottobre 2017 accantonano le somme da versare per effetto del regime.

Il versamento va eseguito entro il 16 novembre 2017

Le società controllate e quotate possono annotare le fatture, per le quali l'IVA diviene esigibile dall'1/07 al 30/11/2017, entro il 18 dicembre 2017, effettuando il versamento entro la medesima data

Acconto di dicembre

Le **P.A.** e le **società controllate e quotate**

di cui al nuovo comma 01 dell'art. 5 del D.M. 23 gennaio 2015, tengono conto, nella determinazione dell'acconto di dicembre eseguito su "base storica" (versamento effettuato nell'anno precedente), dell'imposta divenuta esigibile a novembre 2017 o nell'ultimo trimestre 2017. Secondo la circolare n. 27/E, tale criterio opera anche per i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5, in caso di utilizzo del «metodo storico»

In ogni caso, ulteriori precisazioni sulle modalità di versamento dell'acconto sono state fornite con la circolare n. 28/E del 15 dicembre 2017.

Note di variazione

Split payment 2017

Le note di variazione in aumento rientrano sempre in split payment

Le note di variazione in diminuzione che si riferiscono a fatture originariamente emesse in regime ordinario, seguono le regole ordinarie; è però possibile trattarle in regime di scissione dei pagamenti

Se il **destinatario** di una **nota di variazione in diminuzione** ha già eseguito il versamento dell'imposta da split payment, l'importo dell'Iva in diminuzione può essere scomputato dai successivi versamenti

Errori nella fase transitoria

In sede di prima applicazione, non saranno sanzionati
i comportamenti difformi adottati anteriormente all'emanazione
della circolare n. 27/E del 7 novembre 2017,
«sempre che l'imposta sia stata assolta, ancorchè in modo irregolare»

Per gli errori commessi «dopo la pubblicazione» della circolare, il fornitore dovrà regolarizzare la fattura errata con nota di accredito ed emissione del nuovo documento corretto.

In alternativa, è possibile l'emissione di un'unica nota di variazione, contenente il riferimento a tutte le fatture errate, che integri queste ultime segnalando al destinatario il corretto trattamento da seguire

lett. 0b

lett. a

lett. b

lett. c

lett. d

Novità

In base all'art. 3 del D.L. n. 148/2017 (convertito nella legge n. 172 del 4 dicembre 2017), le disnosizioni in materia di solit navment, oltre che alla Pubblica amministrazione

	si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti sogg	•
✓	enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona	lett. 0a

- ✓ fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, art. 17-ter, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%
- società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- ✓ società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e c)
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lett. 0a), 0b), a) e b)
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB identificate Iva

da emanare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 148/2017

dei soggetti interessati allo split payment

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono fissate da apposito D.M. Nelle more, il 19 dicembre 2017, ha pubblicato gli elenchi, validi per il 2018,

MARZO 2018

Il **decreto attuativo** è stato emanato in data **9 gennaio 2018**(e pubblicato nella G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018).
Si tratta, dunque, dell'ennesimo testo modificativo del D.M. 23 gennaio 2015, ancorchè esso presenti modeste novità sostanziali.

Unica L'unica modifica, in effetti, concerne l'eliminazione del termine di 15 giorni per segnalare errori ed anomalie sugli elenchi

In pratica, il D.M. 9 gennaio 2018 **ufficializza** gli **elenchi** pubblicati il **19 dicembre 2017**, confermandone la validità per lo split payment 2018

A seguito delle anomalie riscontrate, i ridetti elenchi sono già stati oggetto di successivi aggiornamenti

Detrazione Iva

A seguito della riformulazione dell'art. 19, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ad opera della Manovra correttiva 2017,

il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo



Gli effetti della novità in esame decorrono dalle fatture e dalle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017,

risultando quindi ancora ammesso il recupero dell'imposta secondo le vecchie regole per le fatture/bollette ricevute (e non registrate) negli anni precedenti, per le quali il diritto alla detrazione non sia ancora stato esercitato alla data di entrata in vigore delle modifiche

viene "aggiornato"

anche il termine di annotazione delle fatture d'acquisto/bollette doganali

emesse a partire dall'1/01/2017

previsto dall'art. 25, DPR n. 633/72



In base alla nuova disposizione i predetti documenti devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura/bolletta doganale e con riferimento al medesimo anno

La principale difficoltà interpretativa delle nuove regole in materia di detrazione/registrazione consiste nel coordinamento delle modifiche apportate.

L'Agenzia delle entrate, dopo aver lasciato intuire il proprio orientamento licenziando il modello della dichiarazione Iva 2018 per l'anno 2017,

è intervenuta definitivamente con la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, nella quale ha affermato la necessità di una lettura delle norme coerente con l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare, con le indicazioni ritraibili dalla sentenza 29 aprile 2014 nella causa C-152/02)

Ai fini dell'esercizio del diritto di detrazione, va verificata la sussistenza di un duplice requisito:

- sostanziale, consistente nel fatto che l'imposta sia divenuta esigibile;
- ☐ formale, che si realizza con il possesso di una fattura correttamente redatta.

Dies a quo

Il diritto alla detrazione <u>sorge</u> nel momento in cui si verificano **entrambe le condizioni** in capo al cessionario/committente, **previa registrazione** della fattura/bolletta d'importazione

Dies ad quem

La detrazione <u>è esercitabile</u>, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno** in cui si sono verificati entrambi i presupposti e con riferimento al **medesimo anno**

Attenzione!
Deroga per le
«fatture 2017»
ricevute entro il
16 gennaio 2018

Ciò significa che, per un'operazione con Iva esigibile a dicembre dell'anno x (consegna di beni in tale mese, per esempio), con fattura ricevuta nell'anno x+1, la detrazione può essere esercitata, previa registrazione, nelle **liquidazioni periodiche** eseguite nell'anno x+1. In alternativa, la registrazione può essere eseguita, al più tardi, entro il **30 aprile dell'anno x+2**, e la detrazione è esercitabile nella dichiarazione relativa all'anno x+1

Sono ammesse modalità alternative In caso di **retroimputazione** della detrazione, la circolare n. 1/E del 2018 suggerisce la registrazione della fattura in apposito sezionale del registro degli acquisti, dedicato alle fatture registrate nei primi quattro mesi dell'anno (per es. 2019), ma ricevute nell'anno precedente (per es. 2018), al fine di evidenziare che l'imposta, «non computata nelle liquidazioni periodiche IVA relative al 2019», concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione relativa al 2018.

Ricezione della fattura

Circolare n. 1/E del 2018

Risoluzione n. 153 del 10 ottobre 2000

Nel nuovo sistema di detrazione, assume un'importanza decisiva la data di ricezione della fattura, che «deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità».

Regolarizzazione

Restano fermi gli obblighi di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 8 e comma 9bis, ultima parte del D.Lgs. n. 471/1997.

Detrazione dell'Iva da accertamento

Non subiscono modifiche le regole per la detrazione dell'Iva addebitata in via di rivalsa a seguito d'accertamento ex art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972.

La detrazione continua a poter essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'originario cessionario/committente ha corrisposto il tributo al fornitore che ha subito l'accertamento.

	Gli esempi
Caso 1	Fattura emessa e ricevuta in data 20 dicembre 2017 per una consegna di beni avvenuta in pari data:
	✓ l'Iva è esigibile a dicembre 2017;
	✓ la fattura è ricevuta nello stesso anno (2017) in cui l'Iva diviene esigibile;
	✓ la fattura è registrata nel 2017;
	✓ la detrazione è operata nella liquidazione di dicembre 2017, da eseguire entro il 16 gennaio 2018.
Clausola di salvaguardia	Solo per quest'anno, è ammessa la detrazione nella liquidazione di dicembre anche per le fatture ricevute entro il 16 gennaio 2018

Gli esempi				
Caso 2	Caso 2 Fattura emessa e ricevuta in data 20 dicembre 2017 per una consegnation di beni avvenuta in pari data:			
	✓ l'Iva è esigibile a dicembre 2017;			
	✓ la fattura è ricevuta nello stesso anno (2017) in cui l'Iva diviene esigibile;			
	✓ la fattura è registrata nel 2018, al più tardi entro il 30 aprile 2018, in apposito sezionale del registro acquisti, dedicato alle fatture registrate nei primi quattro mesi dell'anno, ma ricevute nell'anno precedente;			
	✓ la detrazione è operata nella dichiarazione annuale relativa al 2017.			

	Gli esempi	
Caso 3 Fattura emessa in data 20 dicembre 2017 per una prestazione di ser pagata in pari data:		
	✓ l'Iva è esigibile a dicembre 2017;	
	✓ la fattura è ricevuta il 20 gennaio 2018;	
	✓ la fattura è registrata nel 2018 (gennaio);	
	✓ la detrazione è esercitata nella liquidazione relativa al mese di gennaio 2018, da eseguire entro il 16 febbraio 2018 (in caso di registrazione in un mese successivo del 2018, la detrazione è esercitata in tale mese)	

	Gli esempi		
Caso 4	Caso 4 Fattura emessa in data 20 dicembre 2017 per una prestazione di servizi pagata in pari data:		
✓ l'Iva è esigibile a dicembre 2017;			
	✓ la fattura è ricevuta il 20 gennaio 2018;		
	✓ la fattura è registrata nel 2019, al più tardi entro il 30 aprile 2019, in apposito sezionale del registro acquisti, dedicato alle fatture registrate nei primi quattro mesi dell'anno, ma ricevute nell'anno precedente;		
	✓ la detrazione è operata nella dichiarazione annuale relativa al 2018.		

Esibigilità	Data fattura	Data ricezione	Data Registrazione	Anno detrazione
2017	2017	2017 nei termini (1)	2017	2017
2017	2017	2017 nei termini (1)	2018 entro il 30/04	2017
2017	2017	2018 entro il 16/01 (2)	2018 entro il 16/01 (2)	2017 (dicembre) (2)
2017	2017	2018 dopo il 16/01	2018	2018
2017	2017	2018 dopo il 16/01	2019 entro il 30/04	2018
2018	2018	2018	2018	2018
2018	2018	2019 entro/dopo il 16/01	2019 (3)	2019
2018	2018	2019 entro/dopo il 16/01	2020 entro il 30/04	2019

⁽¹⁾ La mancata ricezione della fattura nei termini, potrebbe determinare la necessità per il cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto ai sensi dell'art. 6, comma 8, Dlgs n. 471/97. Tale precisazione prescinde dalle nuove regole di detrazione e vale, quindi, anche per gli esempi successivi.

- (2) Eccezione valevole solo in sede di prima applicazione delle nuove regole. Resta fermo che anche la fattura ricevuta entro il 16/01/2018 può essere registrata successivamente, nel 2018 o nel 2019 entro il 30/04.
- (3) Dal 2019 valgono le nuove regole ordinarie (non è più applicabile la deroga prevista in sede di prima applicazione per le fatture 2017, ricevute entro il 16/01/2018).

Dichiarazione integrativa

Chi non ha esercitato la detrazione dell'imposta sugli acquisti documentati dalle fatture ricevute, può recuperarla mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, da presentare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria

Restano fermi gli obblighi di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8 e comma 9bis, ultima parte, del D.Lgs. n. 471/1997

Note di variazione in diminuzione art. 26, D.P.R. n. 633/1972

Importante!

La nota di variazione in diminuzione ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 dev'essere emessa entro i termini dell'art. 19, comma 1. La conseguenza è che la stessa va emessa e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta, al più tardi, «entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione»

<u>Per l'individuazione dell'anno</u> in questione, si vedano:

- risoluzione n. 89/E del 2002;
- risoluzione n. 307/E del 2008;
- risoluzione n. 42/E del 2009.

Esercizio della detrazione e split payment

In base alla regola generale sul momento di esigibilità dell'imposta per le operazioni in regime di split payment, il quale è collegato al momento del pagamento (applicabile anche in caso di pagamento anteriore alla ricezione/registrazione della fattura), non v'è obbligo di registrare la fattura entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della stessa.

Termini per la registrazione della fattura

La registrazione va eseguita entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'imposta diviene esigibile (con il pagamento), anche se la fattura è stata ricevuta precedentemente

Esercizio della detrazione e «Iva per cassa» (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012)

L'esercizio del diritto di detrazione per i soggetti che hanno optato per il regime dell'Iva per cassa si collega al momento del pagamento della fattura ricevuta o, in caso di mancato pagamento, al decorso del termine di un anno dal momento d'effettuazione dell'operazione.

Il caso

Se un soggetto in Iva per cassa paga e registra ad aprile 2018 una fattura ricevuta a dicembre 2017, può esercitare la detrazione nella liquidazione relativa al mese di aprile 2018.

La **registrazione** può avvenire, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2018.

Se la **registrazione è eseguita nel 2019** (entro i primi quattro mesi), occorrerà un apposito sezionale del registro degli acquisti e l'Iva confluirà nella dichiarazione annuale relativa al 2018.

Decorrenza

Le nuove regole si applicano alle fatture d'acquisto e bollette d'importazione emesse dal 1°gennaio 2017 e la cui imposta sia divenuta esigibile da tale data.

Acquisti 2015-2016

Per le fatture con Iva divenuta esigibile anteriormente (2015-2016), continuano ad applicarsi i vecchi **termini per l'esercizio della detrazione**:

- acquisti 2015: 30 aprile 2018
- > acquisti 2016: 30 aprile 2019

Note di variazione in diminuzione

Le nuove regole si applicano alle **note di variazione in diminuzione**, i cui **presupposti di emissione** si sono verificati a decorrere dal 1° gennaio 2017

Le sanzioni per le violazioni al reverse charge interno e non

(i chiarimenti ufficiali)

Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis 2 e 9-bis 3, D.Lgs. n. 471/1997

Circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017

Dal 2016

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Secondo la relazione illustrativa, l'ambito applicativo della disposizione «prima limitato alle sole ipotesi di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. n. 633 del 1972, viene esteso anche alle altre forme di inversione contabile» e, quindi, anche alle operazioni del **settore agricolo** e a quelle **intracomunitarie**

Il regime sanzionatorio per le violazioni in questione è stato integralmente rivisto dal D.Lgs. n. 158/2015

Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis 2 e 9-bis 3, D.Lgs. n. 471/1997

Dal 2016

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Se il cedente/prestatore emette correttamente fattura senza applicazione dell'Iva (operazioni in reverse charge), ma il cessionario/committente non adempie secondo il meccanismo dell'inversione contabile, si applica (a tale ultimo soggetto) la sanzione fissa, compresa fra 500 e 20.000 euro

Tuttavia, se l'operazione non risulta dalla contabilità ai fini delle imposte sui redditi del cessionario/committente, la sanzione è proporzionale ed è compresa fra il 5 e il 10 per cento dell'imponibile (minimo 1.000 euro)



Dal 2016

L'errata applicazione del reverse charge

Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Le sanzioni sopra indicate si applicano però a condizione che l'Iva non applicata sia detraibile e, quindi, che non si tratti di operazioni con Iva oggettivamente o soggettivamente indetraibile per il cessionario/committente

In tal caso, infatti, la violazione ha carattere sostanziale e le sanzioni sono quelle previste dall'art. 5, comma 4 e dal comma 6, dello stesso art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, commisurate all'imposta che il cessionario/committente non avrebbe potuto detrarre (dal 90 al 180% dell'imposta per l'infedele dichiarazione e 90% dell'Iva per l'indebita detrazione)



Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis

Omesso reverse charge

Dal 2016

Le medesime disposizioni sanzionatorie si applicano se, per un'operazione soggetta a reverse charge, il cedente/prestatore non adempie all'obbligo di fatturazione (violazione sanzionata ex art. 6, comma 2, con la sanzione dal 5 al 10% dell'imponibile, con il minimo di 500 euro) entro 4 mesi dalla data d'effettuazione dell'operazione oppure ha emesso fattura irregolare e il cessionario/committente, entro il 30° giorno successivo, non informa l'Ufficio competente nei suoi confronti, provvedendo, entro lo stesso termine, all'emissione dell'autofattura da regolarizzazione,

La Circolare n. 16/E dice che non la sostituisce

Il dubbio

Non è chiaro se la procedura sostituisca quella «speciale» prevista dall'art. 46, comma 5, del D.L. n. 331/1993 per le operazioni intracomunitarie, richiamata anche dall'art. 17, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 per le operazioni interne effettuate da un soggetto passivo stabilito in altro Stato membro

assolvendo l'imposta con il meccanismo del reverse charge

Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis 2 e 9-bis 3, D.Lgs. n. 471/1997 **Dal 2016**

Le due previsioni dei commi 9-bis1 e 9-bis2 si occupano entrambe dell'errata applicazione del *reverse charge*

Commi 9-bis1 e 9-bis2

Applicazione irregolare del reverse charge

Il comma 9-bis1 tratta di:

- operazione che ricade nel reverse charge, ma per la quale il cedente/prestatore ha erroneamente addebitato l'Iva in fattura;
- in questo caso, se l'emittente della fattura ha assolto l'imposta, il cessionario/committente può detrarla e non deve assolverla;
- il cessionario/committente è punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro;
- al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cedente/prestatore (avendo egli commesso l'errore di fatturazione).

Se l'errore è stato determinato

da un intento di evasione o di frode, di cui il cessionario/committente era consapevole, tale soggetto è punito con la sanzione del comma 1 (dal 90 al 180 per cento dell'imposta)



Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997

> Commi 9-bis1 e 9-bis2

Applicazione irregolare del reverse charge

ATTENZIONE!!!

Sentenze nelle

cause C-424/12 e C-564/15

Dal 2016

Il comma 9-bis2 tratta di:

- operazione che non ricade nel reverse charge (cioè operazione che ricade in regime ordinario), ma per la quale il cessionario/committente ha erroneamente assolto l'Iva con l'inversione contabile;
- in questo caso, anche se l'Iva è stata erroneamente assolta, il cessionario/committente può detrarla e il cedente/prestatore non è tenuto ad assolverla;
- il cedente/prestatore è punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro;
- al pagamento della sanzione è tenuto solidalmente il cessionario/committente (avendo egli commesso l'errore nell'applicazione del tributo).

Se l'errore è stato determinato
da un intento di evasione o di frode,
di cui il cedente/prestatore era consapevole,
tale soggetto è punito con la sanzione del comma 1
(dal 90 al 180 per cento dell'imposta)





Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis2 e 9-bis3, D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis3

Il reverse charge per operazioni senza Iva

Dal 2016

Quando il cessionario/committente applica il *reverse charge* per un'operazione che non è soggetta a imposta, opera la previsione del comma 9-bis3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997

Tale norma dispone che, se il cessionario/committente applica il reverse charge «per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposte», in sede d'accertamento, vanno eliminati sia il debito che il credito Iva dalle liquidazioni

Inoltre, se il soggetto passivo non ha detratto in tutto o in parte l'imposta autoliquidata (per ragioni d'indetraibilità oggettiva o soggettiva), egli ha diritto a recuperare tale importo ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 o dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

Violazioni al regime del reverse charge

Il nuovo art. 6, commi 9-bis, 9-bis 1, 9-bis 2 e 9-bis 3, D.Lgs. n. 471/1997

comma 9-bis3

Il reverse charge per operazioni senza Iva

Secondo la Cassazione
(sentenza n. 16679
del 9 agosto 2016),
la norma non opererebbe
per le operazioni inesistenti
«astrattamente» imponibili.
L'orientamento
non pare condiviso dalla
Circolare n. 16/E
dell'11 maggio 2017

Dal 2016

La neutralizzazione del debito/credito tributario in caso di applicazione del reverse charge per operazioni non soggette a lva, non è accompagnata da alcuna previsione sanzionatoria. L'unico caso per il quale è prevista la sanzione, è quello in cui l'applicazione del reverse charge riguarda un'operazione inesistente.



La sanzione, in tale ipotesi, va dal 5 al 10 per cento dell'imponibile con il minimo di 1.000 euro

Detrazione dell'Iva non dovuta

Art. 1, comma 935 legge di bilancio

A completamento della revisione del sistema sanzionatorio e in modo coerente con il regime delle violazioni al reverse charge, la legge di bilancio 2018 integra l'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997, prevedendo che, se è applicata l'imposta «in misura superiore a quella effettiva» e questa è «erroneamente assolta dal cedente o prestatore», resta fermo il diritto alla detrazione per il cessionario/committente che sarà, però, punito con la sanzione da 250 a 10.000 euro

Favor rei?

Ravvedimento operoso?

Dichiarazione infedele?

«La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale»

CASI

Aliquota applicata più elevata di quella effettiva

Applicazione dell'Iva per operazioni non imponibili/esenti (?)

Restituzione dell'Iva non dovuta

Art. 8, legge n.
167/2017
«legge europea»

È stato inserito nel **D.P.R. n. 633/1972,** l'**art. 30 ter** che disciplina il recupero dell'imposta non dovuta.

Art. 30 ter, primo comma, D.P.R.

n. 633/1972

In base al **primo comma** della norma, il soggetto passivo presenta **domanda di restituzione** dell'**Iva non dovuta**, a pena di decadenza, entro il **termine di due anni** dalla **data del versamento** ovvero, se successivo, del **giorno in cui si verifica il presupposto per la restituzione.**

Art. 30 ter, secondo comma, D.P.R.

n. 633/1972

Quando l'applicazione dell'Iva non dovuta su una cessione di beni o prestazione di servizi è accertata dall'Amministrazione finanziaria, il cedente/prestatore può presentare domanda di restituzione entro il termine di due anni dall'avvenuto rimborso al cessionario/committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa

Art. 30 ter, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972

La restituzione è esclusa se il pagamento è avvenuto «in un contesto di frode fiscale»

Altre novità del D.L. n. 50/2017, del D.L. n. 148/2017 e della legge di bilancio 2018

Estensione "solidarietà" passiva Iva (art. 1, D.L. n. 50/2017)

Con l'aggiunta del comma 4-quinquies viene **estesa** la c.d. **"solidarietà passiva" nel pagamento dell'IVA** (non delle sanzioni) di cui all'art. 60-bis, DPR n 633/72, al settore dei combustibili per autotrazione

La norma dispone, testualmente, che

"in caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente

relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta".

Ciò vale solo per i cessionari che sono soggetti agli adempimenti IVA e, quindi, in definitiva, per i soli soggetti passivi d'imposta.

La solidarietà non opera se il cessionario dimostra, con mezzi documentali, che il prezzo inferiore al valore normale comunque non dipende dal mancato versamento dell'IVA. Potrebbe trattarsi di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o di fattispecie riconducibili a specifiche disposizioni di legge.

□ pubblicato nella G.U. 23 gennaio 2018, n. 18, in vigore dal 24 gennaio 2018
□ D.M.
□ ha aggiornato il D.M. 22 dicembre 2005

ha inserito nell'elenco dei beni sensibili la benzina e il gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori

10 gennaio **2018**

Iva su prestazioni di trasporto (art. 1, D.L. n. 50/2017)

In base alla norma interpretativa secondo la quale alle prestazioni identificate quali accessorie a fini IVA si applica il medesimo trattamento dell'operazione principale alle condizioni di legge (art. 12, D.P.R. n. 633/1972), le prestazioni di trasporto di veicoli al seguito di passeggeri sono qualificate come accessorie rispetto alle prestazioni principali di trasporto di persone, e, pertanto, sono assoggettate ad IVA nei modi seguenti:

Aliquota IVA ridotta del 5% se riguardano prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (n. 1-ter, Tabella A, parte II-bis, D.P.R. n. 633/1972)

Aliquota IVA ridotta del 10%
se riguardano prestazioni
di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito
(n. 127-novies, Tabella A,
parte III, D.P.R. n. 633/1972)

fino al 31/12/2016
se riguardano
prestazioni di trasporto
urbano di persone
effettuate mediante
veicoli da piazza
(art. 10, comma 1, n. 14,
D.P.R. n. 633/1972)

Le nuove regole per le spese relative all'acquisto di carburante

Art. 1, commi 922-923

Il settore dei carburanti è caratterizzato da rilevanti fenomeni frodatori.

Per contrastare l'evasione, la legge di bilancio 2018,
all'art. 1, commi 922 e ss., introduce specifici obblighi
di tracciabilità dei pagamenti ai fini della
deduzione dei costi per l'acquisto di carburante
per autotrazione e della detrazione della relativa IVA

Ai fini IVA

In pratica, con l'aggiunta di un periodo all'art. 19 bis1, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, viene stabilito che la detrazione dell'imposta sull'acquisto/importazione dei carburanti è ammessa

(nella misura in cui è ammessa quella per l'acquisto/importazione dei veicoli)

a condizione che tale acquisto sia eseguito con:

Carte di credito

Carte di debito (Bancomat)

Carte prepagate

Altri mezzi di pagamento ritenuti idonei da apposito Provvedimento

NO CONTANTI

NO SCHEDA CARBURANTE (abrogata)

Decorrenza:

DAL 1° LUGLIO 2018

Le nuove regole per le spese relative all'acquisto di carburante

74

DAL 1° LUGLIO 2018

Art. 1, comma 917

È introdotto l'obbligo della **fatturazione elettronica** per le **cessioni di benzina e gasolio** destinati a essere utilizzati come **carburante per motori**

Art. 1, comma 920

Gli acquisti di carburante per autotrazione presso impianti stradali vanno documentati (obbligo) con fattura elettronica, se effettuati da soggetti passivi

Occorre Provvedimento di attuazione

Solo le cessioni eseguite nei confronti di clienti che acquistano i carburanti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arti o professioni, non vanno certificate.

Obbligo anche con termini graduali

È però previsto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione elettronica alle Entrate dei dati dei corrispettivi

Credito d'imposta del 50% delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici

Per i distributori di carburante a fronte dei nuovi adempimenti, è previsto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione

Dal 1° febbraio 2018

Regole particolari sono previste per l'assolvimento dell'Iva relativa a benzina/gasolio come carburanti e altri prodotti da individuare con decreto, all'atto dell'immissione in consumo da depositi fiscali ovvero all'atto dell'estrazione da depositi di destinatari registrati

MARZO 2018

Subappalti pubblici

Dal 1° luglio 2018

Art. 1, comma 917

Oltre che per le cessioni di carburanti, l'obbligo di emissione della fattura elettronica è anticipato al 1° luglio 2018 (rispetto alla sua applicazione generalizzata dal 2019) anche per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese che agiscono nell'ambito di un contratto d'appalto con la Pubblica amministrazione

Filiera di imprese

E' l'insieme di soggetti che intervengono nella realizzazione del contratto. Si tratta dei destinatari delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010)